

Penale Ord. Sez. 7 Num. 32318 Anno 2015
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: CASSANO MARGHERITA
Data Udienza: 19/05/2015

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

LIGATO RAFFAELE N. IL 25/03/1948

avverso l'ordinanza n. 10365/2013 GIUD. SORVEGLIANZA di
MILANO, del 16/04/2013

dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
CASSANO;



Corte di Cassazione

Ritenuto in fatto.

Con ordinanza emessa il 16 aprile 2013 il Magistrato di Sorveglianza di Milano rigettava il reclamo proposto da Antonio Raffaele Ligato avverso il diniego di ricezione di scarpe usate, osservando che la ricezione dall'esterno di sole scarpe nuove è prevista per tutti i detenuti dal regolamento interno e che tale previsione opera anche per i detenuti sottoposti al regime di cui all'art. 41 bis ord. pen. per ragioni di sicurezza.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione personalmente Ligato il quale lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alle ragioni poste a base della decisione adottata.

Osserva in diritto.

Il ricorso è manifestamente infondato

Lo stesso, infatti, non riguarda la lesione di una posizione soggettiva, bensì si concentra su aspetti organizzativi interni dell'Amministrazione Penitenziaria che non incidono su diritti fondamentali del detenuto.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro mille, ai sensi dell' art. 616 c.p.p.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della cassa della ammende.

Così deciso, in Roma, il 19 maggio 2015.